



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. [REDACTED] - Presidente -

Dott. [REDACTED] - Consigliere -

Dott. [REDACTED] - Rel. Consigliere -

Dott. [REDACTED] - Consigliere -

Dott. [REDACTED] - Consigliere -

VITTIME DEL
DOVERE

Ud. 14/12/2022 - CC

R.G.N. 32015/2021

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 32015-2021 proposto da:

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro *pro tempore*,
domiciliato in ROMA, VIA [REDACTED] presso
l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende *ope legis*;

- *ricorrentE* -

contro

[REDACTED], elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA MAGNA GRECIA 95 presso lo studio dell'avvocato GUERRA
PAOLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato
GUERRA MAURIZIO MARIA;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 294/2021 della CORTE D'APPELLO di
ANCONA, depositata il 02/12/2021;



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [REDACTED]

RILEVATO CHE

1. la Corte d'Appello di Ancona, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato il diritto di [REDACTED] a percepire i benefici economici conseguenti alla sua condizione di vittima del dovere maturati a decorrere dal 14.12.2006 e condannato il Ministero della Difesa al relativo pagamento, confermando per il resto la pronuncia gravata;

2. la Corte, in sintesi e per quanto qui rileva, accertato che la fattispecie concreta sottoposta al suo giudizio rientrava “a pieno titolo nella previsione di cui all’art. 1, comma 563, della legge n. 266 del 2005” in quanto l’appellante, quale militare in servizio, era stato impegnato nelle operazioni di soccorso del sisma del 1976 in Friuli, da cui era derivata una “sindrome ansioso depressiva con note dissociative e disturbo ossessivo compulsivo”, ha ritenuto l’eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero fondata solo in parte, “limitatamente agli emolumenti economici da erogare all’[REDACTED] in epoca anteriore al decennio decorrente a ritroso dalla proposizione della domanda amministrativa risalente al 14.12.2016”;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Ministero della Difesa, affidato a due motivi; ha resistito con controricorso l’intimato;

4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale; l’Avvocatura dello Stato ha depositato memoria;

CONSIDERATO CHE

1. col primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2934, 2935 e 2946 cod. civ."; si critica diffusamente la sentenza impugnata per aver ritenuto prescritto solo in parte il diritto dell'██████████;

2. il motivo è infondato;

la questione concernente la possibilità di intendere la qualifica di vittima del dovere in termini di status è stata di recente affrontata da questa Corte che, all'esito di una pubblica udienza su ricorso per cassazione dello stesso Ministero della Difesa, si è pronunciata statuendo il seguente principio:

«la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di status, cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge» (Cass. n. 17440 del 2022);

il principio ha già trovato seguito innanzi a questa Corte (v. Cass. n. 37522 del 2022, che ha pure respinto la richiesta dell'Avvocatura dello Stato di rimessione della causa alle sezioni unite);

il Collegio non ravvisa ragioni tali da doversi discostare da tali precedenti, ai quali si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., atteso che, una volta che l'interpretazione della *regula iuris* è stata enunciata con l'intervento nomofilattico della Corte regolatrice, essa "ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art. 374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)" (Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011); invero, la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere

armonizzata con l'esigenza di garantire l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 23675 del 2014), atteso che, in un sistema che valorizza l'affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, vi è l'esigenza, avvertita anche dalla dottrina, "dell'osservanza dei precedenti e nell'ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni" (in termini: Cass. SS.UU. n. 11747 del 2019);

3. il secondo motivo denuncia: "Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.)"; si lamenta che la Corte territoriale avrebbe trascurato "circostanze decisive ai fini del giudizio, che erano state ritualmente allegare e documentate da parte dell'Amministrazione sia in primo che in secondo grado", in particolare concernenti il nesso causale tra le funzioni di radiomontatore espletate dall'██████████ durante gli enti connessi al sisma del 1976 e la patologia psichica di cui risultava affetto;

il motivo è inammissibile;

la sussistenza o meno delle condizioni concrete, ad iniziare dalla sussistenza del nesso causale tra l'espletamento del servizio e la patologia denunciata, per riconoscere i benefici oggetto di contesa, costituisce una *quaestio facti* sottratta al sindacato di questa Corte di legittimità al di fuori dei limiti posti dal novellato n. 5 dell'art. 360 c.p.c., così come rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. n. 8053 e 8054 del 2014, dei cui enunciati parte ricorrente non tiene adeguato conto, proponendo una rivalutazione di merito senza individuare, tra l'altro, fatti realmente decisivi che sarebbero stati trascurati dai giudici ai quali il merito compete;

3. pertanto, il ricorso deve essere respinto nel suo complesso e le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo;
non potendo trovare applicazione nei confronti delle amministrazioni dello Stato l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012, essendo le medesime esentate, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. n. 1778 del 2016), non vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 3.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali in misura pari al 15%.

Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 14 dicembre 2022.

Il Presidente

